

COMUNE DI GUARDAMIGLIO

PROVINCIA DI LODI

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO

DEI SISTEMI DI

VIDEOSORVEGLIANZA

ALL'INTERNO DEL COMUNE

INDICE DEL REGOLAMENTO

Art. 1 Premessa

Art. 2 Finalità

Art. 3 Caratteristiche tecniche dell'impianto

Art. 4 Responsabile della gestione e del trattamento dati

Art. 5 Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto

Art. 6 Sala di controllo

Art. 7 Accesso al sistema e parole chiave

Art. 8 Principi di pertinenza e non eccedenza

Art. 9 Accertamenti di illeciti ed indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

Art. 10 Conservazione delle immagini e custodia dei supporti magnetici

Art. 11 Gestione dei dati statistici

Art.12 Informativa ai cittadini

Art.13 Individuazione delle zone coperte dal sistema

Art. 1

Premessa

In applicazione e nel rispetto

1. del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
2. del “Provvedimento generale sulla videosorveglianza” del 29 aprile 2004,
3. del “Decalogo delle regole per non violare la privacy” emesso dal Garante per la protezione dei dati personali che definisce i criteri a cui attenersi per lo svolgimento di attività di videosorveglianza,
4. dei pareri già espressi dal Garante per la protezione dei dati personali in merito a progetti di videosorveglianza realizzati in altre realtà e le relative osservazioni espresse,

l'Amministrazione Comunale stabilisce quanto segue in merito alle finalità che si perseguono attraverso il sistema di videosorveglianza e alle conseguenti procedure per la gestione operativa del sistema con particolare riferimento all'accesso, lettura e trattamento delle informazioni.

Art. 2

Finalità

Con il progetto di video sorveglianza il Comune persegue le funzioni istituzionali demandate agli Enti, in particolare dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dalla Legge 7 marzo 1986 n. 65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali, nel pieno rispetto dei limiti sanciti dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

La disponibilità tempestiva di dati ed immagini presso il Comando di Polizia Locale di Casalpusterlengo costituisce inoltre un efficace strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale che opera nel Comune.

L'impianto di video sorveglianza è finalizzato a:

- offrire maggiore sicurezza ai cittadini (anziani, giovani e bambini);
- tutelare il patrimonio;
- controllare aree ben determinate;
- monitorare il traffico;
- rilevare infrazioni al codice della strada con le modalità e le omologazioni di legge;
- prevenire e reprimere atti criminosi.

Art. 3

Caratteristiche tecniche dell'impianto

Il sistema si compone di una rete di telecamere collegate alla sala operativa costituita all'interno del Comando di Polizia Locale.

Il sistema è a circuito chiuso ed i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre postazioni.

Le altre forze di Polizia possono interconnettersi al sistema onde perseguire gli scopi di propria competenza, previo accordo tra le Amministrazioni, dotandosi di idonea strumentazione informatica e sala controllo.

Il sistema prevede che le immagini riprese vengono:

- registrate su disco per la durata di 5 giorni;
- cancellate, alla fine dei 5 giorni automaticamente, consentendo la ripresa di ulteriori nuove immagini, se durante questo arco temporale non giungono denunce di fatti costituenti reato, come da successivo art. 10;

Art. 4

Responsabile della gestione e del trattamento dati

Il Sindaco designa e nomina il Responsabile per la gestione ed il trattamento dei dati nell'ambito degli appartenenti al Servizio della Polizia Locale.

Il Responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Egli custodisce le parole chiave per l'accesso e l'utilizzo del sistema.

Con l'atto di nomina, al Responsabile vengono affidati i compiti per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 5

Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto

Il Responsabile, di cui al precedente art. 4, ha la facoltà di designare e nominare eventuali incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione dell'impianto di videosorveglianza, nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.

Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati sono affidati compiti specifici e puntuali prescrizioni per l'utilizzo del sistema nell'ambito del Regolamento.

Prima dell'utilizzo dell'impianto, essi sono istruiti al corretto uso del sistema, sulla normativa di riferimento e sul presente regolamento.

Art. 6

Sala di controllo

La sala di controllo è ubicata presso un ufficio della Polizia Locale di Casalpusterlengo.

Art. 7

Accesso al sistema e parole chiave

L'accesso al sistema è esclusivamente consentito al Responsabile ed agli eventuali incaricati di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

Art. 8

Principi di pertinenza e non eccedenza

Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 a tutela della riservatezza delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, applicabile anche alle attività di video sorveglianza, ed in particolare di quello della pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere sono installate in modo tale da limitare l'angolo di visuale delle riprese, evitando immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.

Art. 9

Accertamenti di illeciti ed indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi d'ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica, della tutela ambientale o del patrimonio, l'incaricato della video sorveglianza provvede a darne immediata comunicazione agli Organi competenti.

In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 8, l'incaricato procede agli ingrandimenti della registrazione delle immagini strettamente necessarie non eccedenti lo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.

Alle informazioni raccolte ai sensi del precedente articolo possono accedere le Amministrazioni pubbliche nei limiti delle competenze a loro assegnate. Anche nel caso di danni patrimoniali a privati, che con denuncia scritta dimostreranno la loro volontà di perseguire il colpevole, sarà possibile accedere alle informazioni del sistema.

Gli spezzoni dei supporti magnetici, numerati e registrati con sistema alfanumerico dal Responsabile o dagli incaricati, relativi agli illeciti penali, sono conservati nella cassaforte del Comando di Polizia Locale di Casalpusterlengo munita di serratura a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di altre pubbliche Autorità solo in presenza di provvedimento da queste emanato, in conformità agli scopi perseguiti dal Comune od a precise disposizioni di legge.

Gli impianti di video sorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Art. 10

Conservazione delle immagini e custodia dei supporti magnetici

I dati raccolti per ragione di sicurezza e di tutela del patrimonio non possono essere utilizzati per finalità diverse od ulteriori, salvo che per esigenze di Polizia o di Giustizia e non possono essere diffusi o comunicati a terzi.

Art. 11

Gestione dei dati statistici

Le rilevazioni per lo studio e l'analisi dei flussi di traffico vengono effettuate mediante provvedimenti emanati dal Sindaco.

Il trattamento dei dati rilevati deve essere effettuato con modalità volte a salvaguardare l'anonimato.

Gli incaricati, infatti, si limitano a trascrivere i dati utili per lo studio e l'analisi senza conservare le relative immagini.

Art.12

Informativa ai cittadini

La presenza degli impianti di video sorveglianza deve essere resa pubblica attraverso i mezzi che si riterranno più idonei, ed in particolare attraverso:

- l'affissione di appositi cartelli posizionati agli ingressi della città recanti la scritta tipo "Città protetta da sistemi di video sorveglianza";
- l'affissione del presente Regolamento e del nominativo del Responsabile di cui all'articolo 4 del presente Regolamento in modo stabile all'albo pretorio dell'Amministrazione;
- l'affissione in modo stabile all'albo pretorio dell'elenco aggiornato delle posizioni delle telecamere e del loro raggio d'azione.

A cura degli Organi comunali possono essere previste altre forme di pubblicità ed informazione periodica.

Art. 13

Individuazione delle zone coperte dal sistema

Per la ripresa e la registrazione delle immagini si opera in alcune zone del Comune specificamente individuate con gli atti amministrativi che hanno approvato i progetti esecutivi dell'impianto. Eventuali ulteriori zone sono individuate con le medesime modalità.

Vengono registrate solo le immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese su proprietà private ed abitazioni.

Art. 14

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento assume vigenza a seguito della sua pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nel Regolamento per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza attualmente in vigore